CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO "EUROPEAN FUNDS MONITORING"

1. Parti

1.1 Fornitore. Massimo Gabellone, operatore economico individuale registrato in Albania presso NUIS M21306029D, con sede in Rruga Riza Cerova, nd. 2, hy. 7, ap. 40, cap 1001, Tirana (Albania), tel./WhatsApp +355 692882052, email monitoring@massimogabellone.com.

1.2 Cliente. L'ente collettivo che richiede l'attivazione del servizio si identifica tramite la scheda di profilazione e accetta il presente contratto in modalità elettronica. I dati identificativi raccolti tramite la scheda comprendono: denominazione dell'ente, forma giuridica, sede legale, codice fiscale/partita IVA o equivalente nazionale, indirizzo email di contatto, nominativo e ruolo del soggetto che compila la scheda per conto dell'ente.

1.3 Scheda di profilazione. La scheda di profilazione compilata dal Cliente forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.4 Ammissibilità. Il servizio è riservato esclusivamente a enti collettivi (società, associazioni, fondazioni, enti pubblici e assimilati). Non è disponibile per persone fisiche, neppure se agiscono come liberi professionisti o titolari di ditta individuale. L'attivazione richiesta da un soggetto non ammesso è priva di effetto; eventuali importi ricevuti sono restituiti al netto delle spese di transazione, senza ulteriori obblighi del Fornitore.

1.5 Accettazione. Il contratto si perfeziona con la compilazione della scheda di profilazione, l'accettazione elettronica del presente testo (spunta di conferma) e il perfezionamento del pagamento. Il soggetto che compila la scheda dichiara di essere autorizzato a impegnare l'ente Cliente e garantisce la veridicità dei dati forniti. Il Fornitore registra data, ora, indirizzo IP e copia della versione del testo accettata, a fini probatori.

2. Oggetto del servizio

2.1 Ambito. Il Fornitore eroga un servizio di informazione sui bandi europei, che comprende sia i programmi UE a gestione diretta (a titolo esemplificativo: Horizon Europe, Creative Europe, CERV, Erasmus+, LIFE), sia i fondi strutturali e di investimento a gestione condivisa nazionale e regionale, per i territori indicati nella scheda di profilazione.

2.2 Prestazione. Il servizio consiste nel matching tra la scheda di profilazione del Cliente e i bandi aperti, con consegna secondo il seguente calendario:

- Report quindicinale: due volte al mese, contenente tutte le call rilevate nel periodo pertinenti al profilo del Cliente. Per ciascuna call sono riportate le informazioni essenziali (titolo, ente finanziatore, scadenza, budget, sintesi dell'oggetto) e il link alla pagina ufficiale del bando;
- Report trimestrale: ogni tre mesi di servizio continuativo, contenente una sintesi delle novità del periodo;
- Report annuale: al compimento di dodici mesi di servizio continuativo, contenente un bilancio delle opportunità del periodo;
- Fact sheet di approfondimento: schede analitiche su singole call, elaborate su richiesta puntuale del Cliente, incluse senza limiti nell'abbonamento. Le fact sheet sono consegnate secondo l'ordine di richiesta e in tempi ragionevoli.

2.3 Continuità. I report trimestrali, annuali e le fact sheet sono erogati esclusivamente nell'ambito di un servizio continuativo. La formula annuale (art. 4) garantisce l'accesso all'intero flusso per dodici mesi. La formula mensile dà accesso al flusso finché i pagamenti mensili sono puntuali: il primo report trimestrale matura al compimento del terzo mese pagato, il report annuale al compimento del dodicesimo. L'interruzione dei pagamenti comporta l'interruzione della consegna dal ciclo successivo.

2.3-bis Ambito temporale della selezione. Il Cliente riceve tutte le call attive e pertinenti al suo profilo, relative a programmi a gestione diretta della Commissione, programmi a gestione indiretta e di cooperazione territoriale, fondi strutturali e di investimento nazionali e regionali e call a cascata (FSTP), entro finestre temporali calibrate sul tempo necessario a presentare una candidatura secondo il tipo di programma. Le call che richiedono un consorzio

o un partenariato già costituito sono segnalate come tali nel report.

2.4 Aggiornamento del profilo. Il Cliente può richiedere l'aggiornamento della scheda di profilazione in qualsiasi momento, con comunicazione via email al Fornitore. L'aggiornamento produce effetto sulla consegna successiva.

2.5 Canale di consegna. I documenti sono consegnati all'indirizzo email indicato dal Cliente nella scheda di profilazione. Le modifiche dell'indirizzo si comunicano via email al Fornitore.

2.6 Acquisto singolo. Il Cliente può richiedere un singolo invio quindicinale senza sottoscrivere un abbonamento, alle condizioni e al prezzo indicati all'art. 4.3. All'acquisto singolo non si applicano i report trimestrale e annuale né le fact sheet.

3. Attivazione

3.1 Condizioni di attivazione. Il servizio si attiva al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: (a) compilazione completa della scheda di profilazione; (b) accettazione elettronica del presente contratto ai sensi dell'art. 1.5; (c) perfezionamento del pagamento secondo la formula scelta (art. 4). L'attivazione avviene entro 48 ore dall'accredito e coincide con la consegna del primo report quindicinale.

3.2 Decorrenza dei cicli. I cicli di consegna decorrono dalla data di attivazione e sono personali per ciascun Cliente. Ogni report copre il periodo che precede la sua data di generazione (quindicinale: 15 giorni; trimestrale: 90; annuale: 365), calcolato a ritroso dalla data di generazione stessa. La data e l'ora di attivazione sono quelle registrate dal Fornitore.

3.3 Mancata attivazione. Il Fornitore può non attivare il servizio, dandone comunicazione al Cliente, se la scheda è incompleta o se il richiedente non rientra tra gli enti ammessi (art. 1.4). In tal caso gli importi eventualmente versati sono restituiti al netto delle spese di transazione.

3.4 Assenza di vincolo. La formula mensile non comporta vincolo di durata minima: le condizioni di prosecuzione e di interruzione sono disciplinate dall'art. 5.

3.5 Acquisto singolo. L'acquisto singolo di cui all'art. 4.3 richiede la compilazione della scheda di profilazione e il rispetto dell'ammissibilità di cui all'art. 1.4, ma non dà luogo a cicli di consegna. Il report è generato su richiesta del Cliente ed è consegnato entro 2 giorni dal perfezionamento del pagamento o, se successiva, dalla compilazione della scheda di profilazione.

4. Formule e prezzi

4.1 Formula annuale. 7.560 € per dodici mesi di servizio, con pagamento anticipato in unica soluzione. L'importo incorpora uno sconto del 10% rispetto alla somma dei dodici canoni mensili.

4.2 Formula mensile. 700 € per ciascun mese di servizio, senza sconto, con pagamento anticipato rispetto al mese di riferimento.

4.3 Quindicinale singolo. 100 € per singolo invio, senza abbonamento e senza vincolo di durata. Il Cliente può richiedere l'invio quando vuole, ma non più di una volta nello stesso giorno. L'acquisto singolo dà diritto esclusivamente all'invio richiesto e non comprende i report trimestrale e annuale né le fact sheet.

4.4 Prezzi e imposte. Tutti i prezzi sono espressi in euro e non comprendono l'IVA, che non viene applicata ai sensi della disciplina vigente. Il Cliente stabilito nell'Unione europea è tenuto a gestire l'imposta secondo la disciplina del reverse charge applicabile alle prestazioni di servizi B2B rese da fornitore extra-UE. Il Cliente stabilito in Albania o in altro Paese extra-UE gestisce eventuali imposte locali secondo la propria disciplina nazionale. Le spese bancarie relative ai pagamenti mediante bonifico sono a carico del Cliente. Il pagamento è disposto in euro sul conto in euro del Fornitore; non è previsto alcun cambio di valuta per l'accredito del prezzo del servizio.

4.5 Prosecuzione. La formula annuale non si rinnova automaticamente: per proseguire per altri dodici mesi il Cliente deve richiedere il rinnovo e effettuare un nuovo bonifico prima della scadenza. La formula mensile prosegue di mese in mese solo se il Cliente effettua il bonifico anticipato del canone successivo. L'interruzione da parte del Cliente e i relativi effetti sono disciplinati dall'art. 5.

4.6 Variazione dei prezzi. Il Fornitore può modificare i prezzi con preavviso scritto di almeno 60 giorni. Le modifiche si applicano solo ai periodi successivi alla comunicazione e non ai periodi già pagati. In caso di aumento del prezzo, il Cliente può recedere senza penali con comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione

dell'avviso, con effetto dalla scadenza del periodo già pagato.

5. Assenza di vincolo (formula mensile)

5.1 Nessuna durata minima. La formula mensile non comporta alcun vincolo di durata minima. Il servizio prosegue di mese in mese esclusivamente a seguito del bonifico anticipato del canone successivo, ai sensi dell'art. 4.5.

5.2 Interruzione. Il Cliente che non intende proseguire non effettua il bonifico del mese successivo. Nessuna formalità è richiesta; è gradita, ma non necessaria, una comunicazione via email. Il servizio cessa alla scadenza dell'ultimo mese interamente pagato.

5.3 Comunicazioni pre-scadenza. Il Fornitore invia al Cliente promemoria via email prima della scadenza del mese pagato, rispettivamente 10, 7, 3 e 1 giorno prima della scadenza, con l'indicazione del bonifico necessario per proseguire. Il mancato ricevimento dei promemoria per causa non imputabile al Fornitore (email in spam, indirizzo errato, casella piena, filtri del destinatario) non modifica la scadenza del pagamento.

5.4 Effetti dell'interruzione. In caso di interruzione, restano acquisiti al Cliente i report già consegnati e nessun rimborso è dovuto per i periodi già erogati, ai sensi degli artt. 8.4 e 11.2. Il mancato accredito del canone entro la scadenza comporta la sospensione secondo le modalità dell'art. 7.

6. Pagamenti

6.1 Mezzo di pagamento. Il Cliente paga esclusivamente mediante bonifico bancario disposto in euro sul conto in euro intestato al Fornitore presso Intesa Sanpaolo Albania, secondo le coordinate e le istruzioni comunicate dal Fornitore nella fase di attivazione.

6.2 Pagamento e accredito. Il bonifico è disposto in euro alle coordinate del conto in euro comunicate dal Fornitore, con causale recante la denominazione del Cliente e il codice di attivazione assegnato. Non è previsto alcun cambio di valuta per l'accredito del prezzo del servizio. L'incasso si considera perfezionato al momento dell'accredito effettivo sul conto del Fornitore, non alla data di disposizione del bonifico da parte del Cliente. Il servizio si attiva ai sensi dell'art. 3 dal perfezionamento dell'incasso così definito.

6.3 Documentazione. Il Fornitore rilascia al Cliente, su richiesta, la dichiarazione di avvenuto pagamento relativa al periodo erogato.

7. Mancato pagamento (formula mensile)

7.1 Promemoria di scadenza. Il Fornitore invia al Cliente promemoria via email prima della scadenza del mese pagato, rispettivamente 10, 7, 3 e 1 giorno prima della scadenza, con l'indicazione del bonifico necessario per proseguire. I promemoria ricordano l'importo dovuto, la data di scadenza e le modalità di pagamento.

7.2 Mancato accredito. In caso di mancato accredito del bonifico entro la scadenza, il servizio è sospeso.

7.3 Sospensione. In stato di sospensione, il Fornitore interrompe la generazione e l'invio dei report. La sospensione dura fino al perfezionamento del pagamento arretrato ai sensi dell'art. 6.2. La riattivazione avviene senza costi aggiuntivi e con la prima consegna utile successiva al pagamento; i report non generati durante la sospensione non sono recuperati.

7.4 Interruzione definitiva. Se il pagamento arretrato non è perfezionato entro 15 giorni dalla sospensione, il Fornitore può avviare l'interruzione definitiva del servizio con comunicazione via email al Cliente. L'interruzione definitiva è preceduta da un preavviso di almeno 7 giorni, durante i quali il Cliente conserva la facoltà di sanare il debito e ripristinare il servizio.

8. Rimborso

8.1 Casi di rimborso. Il Cliente ha diritto al rimborso nei seguenti casi:

- mancata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 3.3;
- mancata consegna di due cicli consecutivi di report quindicinali, oppure di un report trimestrale o annuale entro 30 giorni dalla data prevista, per causa imputabile al Fornitore, non sanata entro 30 giorni dalla segnalazione scritta del Cliente;
- pagamento ricevuto due volte o pagamento erroneo, con rimborso della sola somma indebitamente riscossa;

- errore di fatturazione che comporti un pagamento non dovuto, con rimborso della differenza.

8.2 Modalità di calcolo. Nei casi di rimborso per mancata consegna di cui all'art. 8.1, secondo alinea, il rimborso è calcolato pro-rata sull'importo effettivamente corrisposto dal Cliente, in base ai periodi non goduti. Per la formula annuale: importo corrisposto × (giorni residui / 365). Per la formula mensile: canone del mese in corso non ancora consegnato. Negli altri casi il rimborso è pari alla somma indebitamente riscossa.

8.3 Termini e modalità di erogazione. Il rimborso è erogato mediante bonifico sul conto indicato dal Cliente. I termini di erogazione e il trattamento delle spese variano in funzione della causa:

- nei casi di rimborso dovuti a cause imputabili al Fornitore (mancata consegna, doppio pagamento, errore di fatturazione), il rimborso è erogato entro 15 giorni dal riconoscimento del diritto, per l'intero importo dovuto, senza deduzioni;
- nei casi di rimborso per mancata attivazione dovuta al Cliente (scheda incompleta o inammissibilità ai sensi degli artt. 1.4 e 3.3), il rimborso è erogato entro 30 giorni, al netto delle eventuali spese bancarie.

8.4 Esclusioni. Non danno luogo a rimborso: le sospensioni per mancato pagamento (art. 7); le interruzioni per causa esterna disciplinate dall'art. 10; il recesso volontario del Cliente ai sensi dell'art. 11, per i periodi già erogati.

9. Obblighi del Fornitore e responsabilità

9.1 Diligenza. Il Fornitore eroga il servizio con diligenza professionale, attingendo a fonti pubbliche ufficiali e applicando ragionevoli controlli di qualità al momento della generazione dei report.

9.2 Correzione per colpa del Fornitore. Se un dato o una call riportati in un report risultano imprecisi o errati per causa imputabile al Fornitore, questi li corregge entro 48 ore dalla segnalazione scritta del Cliente, rinviando il documento corretto. Resta ferma la disciplina della sanatoria di cui all'art. 8.1 per le mancate consegne.

9.3 Natura informativa del servizio. Il servizio ha natura informativa e non costituisce consulenza legale, fiscale o strategica. I dati provengono da fonti pubbliche e possono essere modificati dagli enti emittenti. Il Cliente è tenuto a verificare autonomamente i contenuti essenziali presso le fonti ufficiali prima di assumere decisioni o presentare candidature.

9.4 Causa esterna. Il Fornitore non risponde dei malfunzionamenti dovuti a cause esterne, quali siti istituzionali non raggiungibili, in manutenzione o mal funzionanti, problemi improvvisi di connessione e ogni altra circostanza che incida negativamente sul servizio senza dipendere dalla volontà o dal controllo del Fornitore. L'elenco è esemplificativo e non esaustivo.

9.5 Limitazione di responsabilità. Salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Fornitore per qualsiasi titolo non può superare l'importo complessivamente corrisposto dal Cliente nei dodici mesi precedenti il fatto da cui deriva la responsabilità.

9.6 Danni indiretti. Salvo i casi di dolo o colpa grave, in nessun caso il Fornitore risponde di danni indiretti o consequenziali, di lucro cessante, di perdita di chance, di mancato ottenimento di finanziamenti, di perdita di opportunità di finanziamento, né di costi sostenuti dal Cliente per la preparazione di candidature basate sul servizio.

10. Problemi di fonte esterna — informativa e recupero

10.1 Segnalazione al Cliente. All'invio del report, il Fornitore segnala nell'email di accompagnamento i problemi che hanno impedito il matching o l'accesso a una fonte pertinente al profilo del Cliente (a titolo esemplificativo: siti istituzionali non raggiungibili, in manutenzione o con dati non aggiornati). Il report è consegnato come parziale per causa esterna.

10.2 Recupero. Al ciclo di consegna successivo, il Fornitore integra il report con le call precedentemente non rilevate a causa dei problemi di cui al punto 10.1, se nel frattempo la fonte è tornata disponibile. Il recupero avviene entro il primo ciclo utile e senza costi aggiuntivi per il Cliente.

11. Cessazione del servizio

11.1 Natura del Cliente. Il Cliente, in quanto ente collettivo e non consumatore ai sensi dell'art. 1.4, non beneficia del diritto di ripensamento di 14 giorni previsto per i privati dalla normativa consumeristica.

11.2 Formula mensile. Il Cliente della formula mensile può interrompere il servizio in qualsiasi momento non pagando il canone del mese successivo. Il servizio cessa alla scadenza dell'ultimo mese pagato. Nessun rimborso è dovuto in quanto ogni canone si riferisce a un mese di servizio effettivamente erogato.

11.3 Formula annuale. La formula annuale è a pagamento anticipato per dodici mesi. Il servizio prosegue fino alla naturale scadenza dei dodici mesi. Il Cliente non ha diritto a rimborso, né totale né parziale, in caso di intenzione di non proseguire prima della scadenza. Per proseguire oltre la scadenza è necessario richiedere il rinnovo e effettuare un nuovo bonifico.

11.4 Acquisto singolo. L'acquisto singolo di cui all'art. 4.3 è una prestazione istantanea non soggetta a interruzione dopo il perfezionamento del pagamento.

11.5 Rimedi diversi. Restano ferme le ipotesi di rimborso di cui all'art. 8 e il recesso per variazione dei prezzi di cui all'art. 4.6.

12. Trattamento dei dati

12.1 Titolare del trattamento. Il Fornitore è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente nell'ambito del presente contratto, per le finalità di seguito indicate. I riferimenti del titolare sono quelli dell'art. 1.1.

12.2 Categorie di dati e finalità. Sono trattati i dati identificativi del Cliente ente collettivo (denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA), i dati identificativi del soggetto che compila la scheda per conto dell'ente (nome, cognome, ruolo, email di contatto) e i dati di profilazione professionale dell'ente. Le finalità del trattamento sono: erogazione del servizio, adempimenti contrattuali, gestione dei pagamenti, comunicazioni operative e obblighi di legge.

12.3 Basi giuridiche. Il trattamento si fonda: sull'esecuzione del contratto (art. 6, par. 1, lett. b GDPR); sull'obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c GDPR) per gli adempimenti fiscali e amministrativi; sul legittimo interesse del Fornitore (art. 6, par. 1, lett. f GDPR) per la difesa di eventuali pretese.

12.4 Trasferimento extra-UE. I dati sono trattati in Albania, paese terzo rispetto all'Unione europea e privo di decisione di adeguatezza ai sensi dell'art. 45 GDPR. Il Fornitore garantisce il livello di protezione dei dati adottando le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione europea con Decisione 2021/914 (SCC), che sono messe a disposizione del Cliente su richiesta. Il trattamento è inoltre conforme alla Legge albanese n. 124/2024 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", che recepisce integralmente il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

12.5 Tempi di conservazione. I dati sono conservati per la durata del contratto e per i 10 anni successivi alla sua cessazione, per esigenze fiscali, contabili e di difesa in giudizio. Successivamente sono cancellati o resi anonimi.

12.6 Diritti dell'interessato. L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione previsti dagli artt. 15-22 GDPR e dalla normativa albanese applicabile, scrivendo all'email del Fornitore indicata all'art. 1.1. Può inoltre proporre reclamo all'autorità di controllo competente (per i clienti UE: l'autorità del proprio Stato membro; per la disciplina albanese: il Commissario per il diritto all'informazione e la protezione dei dati personali).

12.7 Registrazione dell'accettazione. L'accettazione del presente contratto e delle condizioni ivi contenute è registrata con data, ora, indirizzo IP e copia della versione del testo accettata, ai sensi dell'art. 1.5, per finalità probatorie.

12.8 Privacy Policy. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati sono contenute nella Privacy Policy pubblicata sul sito del Fornitore, che costituisce parte integrante della disciplina contrattuale.

13. Legge applicabile, foro e disposizioni finali

13.1 Legge applicabile. Il contratto è regolato dalla legge albanese, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 593/2008 (Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Restano ferme le disposizioni imperative eventualmente applicabili nello Stato di stabilimento del Cliente.

13.2 Foro competente. Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Tirana (Albania), ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis). Le parti dichiarano di accettare espressamente la presente clausola attributiva di giurisdizione esclusiva mediante

l'accettazione elettronica del contratto ai sensi dell'art. 1.5.

13.3 Mediazione preliminare. Prima di ricorrere al giudizio ordinario, le parti si impegnano a esperire un tentativo di mediazione con comunicazione scritta della controversia via email e termine di 30 giorni per la composizione bonaria. Il mancato tentativo non è condizione di procedibilità ma è valutato dal giudice ai fini della ripartizione delle spese.

13.4 Lingua del contratto. Il presente contratto è redatto in lingua italiana. Le versioni in altre lingue (inglese, albanese) costituiscono traduzioni di cortesia. In caso di discrepanza tra le versioni, prevale la versione italiana per l'interpretazione delle clausole. Il Cliente riconosce di aver avuto la possibilità di consultare la versione italiana prima dell'accettazione.

13.5 Modifiche al contratto. Eventuali modifiche al presente contratto sono efficaci solo se concordate per iscritto tra le parti.

13.6 Nullità parziale. L'eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporta la nullità dell'intero contratto. La clausola nulla è sostituita, ove possibile, da una clausola valida che realizzi il più possibile l'intento originario delle parti.

13.7 Comunicazioni. Salvo diversa previsione, le comunicazioni tra le parti avvengono via email agli indirizzi indicati nel contratto (art. 1.1 per il Fornitore; scheda di profilazione per il Cliente). Le variazioni degli indirizzi email si comunicano con la stessa modalità.

14. Proprietà intellettuale

14.1 Titolarità. I report periodici, le fact sheet e ogni altro documento elaborato dal Fornitore nell'ambito del servizio (di seguito "Materiali") sono di proprietà esclusiva del Fornitore. La sottoscrizione del contratto non trasferisce al Cliente alcun diritto di proprietà sui Materiali, ma unicamente una licenza d'uso alle condizioni di cui al presente articolo.

14.2 Licenza d'uso. Il Fornitore concede al Cliente una licenza non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile all'uso interno dei Materiali per le esigenze operative dell'ente. La licenza include:

- la consultazione e l'archiviazione dei Materiali per la durata del contratto e per i successivi cinque anni ai fini di rendicontazione interna;
- la circolazione dei Materiali all'interno dell'organizzazione del Cliente (dipendenti, collaboratori diretti, organi direttivi);
- l'utilizzo delle informazioni contenute nei Materiali per la predisposizione di candidature ai bandi ivi segnalati.

14.3 Limiti. È espressamente vietato al Cliente:

- riprodurre, ripubblicare o distribuire i Materiali, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto all'organizzazione del Cliente;
- includere i Materiali in servizi, prodotti o consulenze forniti dal Cliente a terzi, a titolo oneroso o gratuito;
- rivendere, cedere o dare in licenza i Materiali;
- rimuovere o alterare i marchi, i loghi, le indicazioni di paternità o le note di riservatezza contenute nei Materiali.

14.4 Fonti e dati pubblici. Le informazioni sui bandi europei riprodotte nei Materiali provengono da fonti pubbliche accessibili a chiunque. Il Cliente conserva il diritto di accedere e utilizzare tali fonti e i loro contenuti direttamente, senza vincoli derivanti dal presente articolo. La restrizione di cui all'art. 14.3 riguarda l'elaborazione, la presentazione e la selezione operata dal Fornitore, non i dati grezzi.

14.5 Violazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Fornitore invia al Cliente una diffida scritta via email a cessare l'uso improprio entro 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Fornitore ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 7 (interruzione definitiva) senza obbligo di rimborso e di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 9. Restano ferme le azioni a tutela dei diritti di proprietà intellettuale previste dalla legge.

14.6 Penale per redistribuzione. Le parti riconoscono che i Materiali costituiscono il frutto di un investimento professionale pluriennale e continuativo del Fornitore, stimabile in oltre 1.200 ore di lavoro specialistico e in un

onere di risorse e strumenti tecnici rilevante. Il valore economico dei Materiali corrisponde a quello della formula annuale (art. 4.1), che costituisce il prodotto principale del servizio e ne rappresenta l'accesso completo e continuativo.

Il quindicinale singolo (art. 4.3) è offerto quale strumento introduttivo, a un prezzo non rappresentativo del valore effettivo dei Materiali, con la finalità di consentire al potenziale cliente di conoscere il servizio e valutarne l'adesione alla formula annuale. Le parti convengono espressamente che, in caso di redistribuzione non autorizzata dei Materiali ottenuti attraverso il quindicinale singolo, il danno del Fornitore sia liquidato secondo il medesimo criterio applicabile alle altre formule, in quanto il valore dei Materiali diffusi non è determinato dal prezzo pagato dal Cliente ma dal mancato ricavo generato dalla mancata acquisizione della formula annuale da parte di ciascun destinatario terzo.

In caso di violazione dei divieti di cui all'art. 14.3, primo, secondo e terzo alinea, e salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 9 nei limiti ivi previsti, il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore una penale pari all'importo della formula annuale in vigore al momento della violazione (attualmente 7.560 €, art. 4.1), indipendentemente dalla formula effettivamente sottoscritta dal Cliente, per ogni entità organizzativa terza (persona giuridica, ente, studio professionale o operatore economico indipendente) al di fuori dell'organizzazione del Cliente a cui i Materiali siano stati riprodotti, distribuiti, comunicati o comunque resi accessibili in modo mirato.

In caso di diffusione indiscriminata a un numero indeterminato di destinatari (ad esempio pubblicazione online accessibile pubblicamente, invio a mailing list esterna, condivisione su piattaforme aperte o canali di distribuzione a pagamento), il Fornitore ha diritto al risarcimento del danno effettivamente subito, da provare con ogni mezzo, senza limiti forfettari.

La penale è calcolata sul numero complessivo di terzi cui i Materiali risultino distribuiti, anche quando la violazione emerga in più tempi o accertamenti successivi; in caso di ulteriori terzi accertati dopo il pagamento della penale, il Cliente è tenuto a integrare l'importo per la sola parte relativa ai nuovi terzi. La penale non esclude il diritto del Fornitore alla risoluzione ai sensi dell'art. 14.5.

La prova della distribuzione può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese testimonianze, documentazione digitale, riscontri tecnici ed elementi identificativi presenti nei Materiali stessi (filigrane, metadata, contrassegni univoci). Il rinvenimento dei Materiali presso terzi identificati costituisce elemento indiziario valutabile dal giudice, unitamente agli altri elementi acquisiti.

Le parti danno atto che la penale è proporzionata all'interesse del Fornitore all'adempimento, avuto riguardo al valore del servizio, al danno derivante dalla diffusione non autorizzata e al mancato ricavo per ciascun terzo che avrebbe dovuto acquistare autonomamente la formula annuale.

15. Riservatezza

15.1 Informazioni confidenziali. Le parti si impegnano a trattare come confidenziali le informazioni di natura commerciale, tecnica o organizzativa ricevute dall'altra parte nell'ambito del presente contratto e non pubblicamente disponibili.

15.2 Ambito. La riservatezza riguarda in particolare i dati e le preferenze contenuti nella scheda di profilazione del Cliente e la metodologia, gli strumenti e i processi operativi del Fornitore.

15.3 Durata. L'obbligo di riservatezza permane per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla sua cessazione.

15.4 Eccezioni. Non sono soggette a riservatezza le informazioni: già pubbliche o divenute pubbliche senza violazione del presente articolo; legittimamente possedute dalla parte ricevente prima della comunicazione; che la parte è tenuta a comunicare per obbligo di legge o su richiesta dell'autorità.

15.5 Violazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza dà diritto alla parte lesa di richiedere la cessazione immediata di ogni ulteriore divulgazione e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 9. Nei casi di violazione grave o ripetuta si applicano anche le disposizioni di cui agli artt. 14.5 e 14.6.

16. Forza maggiore

16.1 Definizione. Si intende per forza maggiore ogni evento imprevedibile o inevitabile, indipendente dalla volontà delle parti, che renda temporaneamente impossibile l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, quali a titolo

esemplificativo: calamità naturali, guerre, sommosse, epidemie e pandemie, provvedimenti delle autorità, incendi, blackout prolungati, indisponibilità generalizzata delle reti di telecomunicazione, malattia o infortunio del Fornitore che impedisca l'operatività per un periodo continuativo di almeno 7 giorni.

16.2 Effetti. La parte colpita da forza maggiore è esonerata da responsabilità per il ritardo o il mancato adempimento per tutta la durata dell'evento, e non è tenuta a risarcire danni né a rimborsare i periodi interessati, salvo quanto previsto dal punto 16.3 in caso di recesso. La parte colpita comunica all'altra l'evento e la sua presumibile durata entro 7 giorni dal suo verificarsi.

16.3 Durata e recesso. Se la forza maggiore perdura oltre 60 giorni consecutivi, il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta. Tale facoltà si estingue se, alla data della comunicazione di recesso, l'evento è cessato e il Fornitore ha ripreso la normale operatività. In caso di recesso, il Fornitore restituisce al Cliente la quota di canone corrispondente ai periodi non goduti, calcolata pro-rata sull'importo effettivamente corrisposto, entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. Il rimborso opera anche in assenza di colpa del Fornitore, in ragione della cessazione anticipata del rapporto per evento non imputabile ad alcuna delle parti.

16.4 Sospensione della consegna. In caso di forza maggiore, il Fornitore riprende la consegna dei report al cessare dell'evento. I report non generati durante il periodo di sospensione non sono recuperati, salvo diverso accordo tra le parti.

17. Cessione del contratto

17.1 Cessione da parte del Fornitore. Il Fornitore può cedere il presente contratto, in tutto o in parte, a un terzo che subentri nella sua attività o nell'erogazione del servizio (a titolo esemplificativo: società, successore o acquirente dell'attività), con comunicazione al Cliente con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia della cessione. Dalla data di efficacia il cessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi del Fornitore.

17.2 Cessione da parte del Cliente. Il Cliente può cedere il contratto solo con il consenso scritto del Fornitore.

17.3 Recesso per cessione del Fornitore. Se la cessione comporta un cambiamento del prezzo, della prestazione, della sede legale del Fornitore o del regime fiscale applicabile al Cliente, quest'ultimo può recedere senza penali entro 30 giorni dalla comunicazione della cessione, con rimborso pro-rata dei periodi non goduti calcolato ai sensi dell'art. 16.3.

17.4 Subappalto tecnico. Il Fornitore può avvalersi di collaboratori, subappaltatori o fornitori tecnici (server, servizi email, strumenti di sviluppo) per l'erogazione del servizio, restando pienamente responsabile nei confronti del Cliente per il loro operato.